

Il canone può essere azzerato dal passato

Urgente un intervento delle Entrate per fugare i dubbi sul calcolo

È necessario che l'agenzia delle Entrate fornisca al più presto indicazioni sulla modalità di calcolo del canone dovuto dalle società che stanno fruendo della possibilità di trasformare in crediti d'imposta le imposte anticipate per perdite pregresse ed eccedenze Ace, cedendo crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, come consentito dall'articolo 44-bis del Dl. 34 del 2019.

Questo è l'auspicio di **Assoholding** che, nella circolare 3 del 2020, mette in

evidenza come il mero rinvio fatto dall'articolo 44-bis ad una norma (l'articolo 11, decreto-legge 59/2016) emanata in un contesto molto differente stia dando luogo ad interpretazioni discordanti.

Il canone è stabilito, dall'articolo 11, comma 2 del Dl 59 del 2016, nella misura del 1,5% all'anno, ma non è chiaro quale sia la base di calcolo.

L'Associazione osserva che l'articolo 11 quantifica la base imponibile del canone quale differenza, da calcolare ogni anno, fra le «attività per imposte anticipate» e le «imposte versate» (comma 2) da determinare con i criteri definiti nei commi 3 e 4. Questi ultimi prevedono che:

- le attività per imposte anticipate

comprendano oltre a quelle effettivamente trasformate in base all'articolo 44-bis, anche quelle trasformabili in crediti d'imposta in base alla legge 225 del 2010 e siano decimate delle Dta qualificate iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

- e le imposte versate comprendano quelle versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 (per l'Ires) e al 31 dicembre 2013 (per l'Irap) e ai successivi oltre ad alcune imposte sostitutive connesse con il riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili emersi in seguito a riorganizzazioni aziendali.

Il meccanismo - illustrato fra l'altro nella circolare 32/E del 2016 - deve

essere utilizzato anche dalle società che si avvalgono per la prima volta della facoltà di conversione utilizzando il decreto "Cura Italia" perché altrimenti, subirebbero un trattamento discriminatorio. Sarà quindi possibile che il particolare metodo di calcolo delle imposte versate previsto dall'articolo 11 abbia l'effetto, in molti casi, di azzerare completamente o quasi la base di calcolo del canone.

Il coordinamento delle norme, però, è particolarmente infelice; per questo motivo sarebbe opportuna una indicazione da parte delle Entrate.

La circolare Assoholding illustra anche il meccanismo di trasformazione in presenza di consolidato fiscale,

affrontando, fra l'altro, il caso degli intermediari finanziari obbligati al versamento dell'addizionale Ires del 3,5% di cui all'articolo 1, comma 65 della legge 208 del 2015. Anche l'addizionale Ires comporta la maturazione di Dta in relazione a eccedenze Ace e perdite fiscali pregresse. Poiché le addizionali Ires non circolano all'interno del consolidato fiscale, la società che effettua la cessione dei crediti deteriorati - in mancanza di una regola esplicita - avrà la facoltà di trasformarle con priorità rispetto a quelle corrispondenti alle perdite fiscali ed eccedenze Ace trasferite alla fiscal unit. essendo questa, di norma la scelta più efficiente.

—M.PI.